

UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Via Trav. Largo Plebiscito 12

85044 LAURIA

Tel. 0973 629578- Fax 0973 822130

e-mail: unionelucanadellagonegrese@rete.basilicata.it

Pec: protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it

www.unionelucanalagonegrese.it

Cod. Fisc. 91014970767



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni : Castelluccio Sup., Castelluccio Inf., Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina

COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL CIMITERO COMUNALE ATTRAVERSO FINANZA DI PROGETTO

CIG 77054090AA

BANDO DI GARA

Ai fini della presente procedura si intende per "Codice" il Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, come modificato e integrato con il d.lgs. 19 aprile 2017, n° 56;

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Stazione Appaltante: COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE – Largo G. Marconi, 1 – 85040 Castelluccio Inferiore (PZ)

1.2. Amministrazione Aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE – Via Traversa Largo Plebiscito, 12 - Lauria (PZ)

1.3. Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Alessandro Sapienza;

1.4. Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura:

a) deliberazione di G.M. n° 64 del 29.09.2017 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal promotore e n° 78 del 03.10.2018 di approvazione della rimodulazione del PEF, della Bozza di Convenzione e dello Schema di Gestione;

b) determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n° 478 R.G.del 08/11/2018

1.5. Pubblicazione del bando e dell'esito

Ai sensi del D.M. 02.12.2016, il bando di gara è pubblicato

- Sulla GURI n° 141 del 03/12/2018;
- Su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto
- Sul profilo dell'Unione Lucana dei Comuni del Lagonegrese: www.unionelucanalagonegrese.it, sull'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- Sul profilo committente del comune di Castelluccio Inf.: www.comune.castelluccioinferiore.pz.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
- Sull'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici che assolve anche i compiti di pubblicazione presso il MIT

- Sul sito ANAC

Allo stesso modo verrà data notizia dell'esito di gara.

2. PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA APERTA di cui all'art. 60 del Codice, secondo i termini ed i principi contemplati all'art. 173, per l'affidamento di una concessione di costruzione e gestione ai sensi degli art. 164 e segg., attraverso la procedura di finanza di progetto ex art. 183 del Codice;

3. INFORMAZIONI SULL'APPALTO:

3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Castelluccio Inferiore – Cimitero comunale.

3.2 Descrizione: la presente procedura riguarda l'operazione di costruzione e gestione funzionale ed economica di loculi e cappelle funerarie all'interno del cimitero comunale, da aggiudicarsi attraverso le procedure per l'affidamento di una concessione di costruzione e gestione, nonché di servizi, di cui all'art. 164 del Codice, per come definito all'art. 3 (comma 1, lettere uu) e vv) del medesimo testo di legge, secondo la procedura dettata dall'art. 183, comma 15, del Codice (Finanza di Progetto).

Contestualmente l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento della gestione funzionale e della manutenzione dell'intero impianto cimiteriale, ad integrazione dei servizi che il concessionario già dovrà rendere per assicurarsi il ritorno economico dell'operazione di costruzione dei loculi e delle cappelle di cui sopra.

Da ciò scaturisce l'intento di aggiudicare una concessione mista di lavori e servizi, le cui parti non si ritengono separabili, nella quale, per come si vedrà, sebbene l'importo prevalente vada ricondotto alla parte dei servizi, a norma dell'art. 169 del Codice, che regola i contratti misti di concessioni, l'oggetto principale, secondo un criterio funzionale, si reputa possa essere ricondotto ad una concessione di costruzione e gestione, in funzione della costruzione, appunto, e della futura gestione di loculi, cappelle e altre strutture a servizio dell'impianto cimiteriale, nonché della ristrutturazione di altre tra quelle esistenti, procedendosi attraverso una gara basata sui presupposti della finanza di progetto di cui all'art. 183.

Conseguentemente, oltre alla costruzione e gestione delle opere contemplate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica richiamato, dall'analisi dei flussi finanziari previsti scaturisce l'intendimento di affidare la gestione dell'intero impianto cimiteriale, in tutte le sue componenti, quali custodia, manutenzione, pulizia, illuminazione votiva. Entrambe le parti della concessione, per come già accennato, non si ritengono separabili e trovano finanziamento dal ritorno economico che il concessionario avrà dalla vendita dei loculi e dal servizio di illuminazione votiva (esteso a tutte le parti dell'impianto cimiteriale).

Per i dettagli tecnici ed economici delle opere di costruzione previste si rimanda al *Progetto di fattibilità Tecnica ed economica* redatto dalla ditta F.Ili Chiodi Costruzioni S.r.l., che assume le vesti di promotore ai sensi del comma 15 del richiamato art. 183, allegato al presente Bando.

3.3. Valore della concessione: il valore dell'appalto, ai fini di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 35 e 167 del Codice, è pari a **€ 899.210,00, al netto di IVA**, quale fatturato complessivo stimato dei servizi offerti all'utenza e costituente il ritorno economico dell'investimento dell'operatore economico nell'arco del periodo complessivo di anni 15 in cui si sviluppa la concessione.

A fronte del corrispettivo stimato della concessione di cui sopra, il concessionario dovrà garantire la costruzione delle strutture previste nel progetto di fattibilità e i servizi di gestione della struttura cimiteriale quali: custodia, tenuta registri, pulizia, manutenzione ordinaria, illuminazione votiva e concessione dei loculi costruiti.

L'importo dei lavori da realizzare per la riqualificazione dell'impianto cimiteriale e per l'ampliamento del cimitero (loculari, locali di servizio, impianto elettrico, etc.), previsti nello studio di fattibilità redatto dal promotore, è stimato in € 235.660,61, incluso oneri sicurezza per € 17.395,63, oltre 117.711,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 7.821,26 per spese predisposizione proposta ai sensi del comma 9 dell'art. 183 del Codice, in totale € 361.193,00.

Nella tabella che segue si riportano gli importi e i dettagli relativi ai lavori e ai servizi e si determinerà l'importo dell'investimento previsto in concessione, rimanendo fermo che il valore dell'appalto, ai fini dell'individuazione della procedura di aggiudicazione e delle relative forme di pubblicità, è quello sopra determinato in € 899.210,00, come desumibile dal Piano Economico Finanziario redatto dal promotore e allegato al progetto di fattibilità.

IMPORTI CONCESSIONE			
Cat. Regolamento (CE) 213/2008 ovvero Categoria e classifica lavori	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE/ANNUO	IMPORTO NEL PERIODO DI CONCESSIONE
98371110-8	Servizi CIMITERIALI Subappal. max 30% (art.105, comma 2, del Codice)	€ 25.980,00	€ 389.700,00

OG1 - I	Categoria lavori generale prevalente subappal. max 30% (art.105, comma 2, del Codice)	€ 235.660,61	€ 235.660,61
	di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.395,63	
	Resta l'importo da assoggettare a ribasso	€ 218.264,98	
71322000-1	Servizi tecnici per progettazione e costruzione di opere di ingegneria civile	€ 56.693,66	€ 56.693,66
SOMMA L'IMPORTO DELL'INVESTIMENTO (al netto di oneri fiscali e spese varie)			€ 682.054,27
VALORE DELLA CONCESSIONE IN TUTTO IL PERIODO DI VALIDITA' (fatturato complessivo)			€ 899.210,00

3.4 Tariffe delle strutture e dei servizi cimiteriali:

Tariffe per le concessioni d'uso di strutture funerarie	
TIPOLOGIA	TARIFFA
Loculo (lotto 1)	€/cad. 1.400,00 *
Loculo (lotto 2)	€/cad. 1.500,00 *
Ossario	€/cad. 400,00 *

Tariffe per servizi cimiteriali	
TIPOLOGIA	TARIFFA
Allacciamento lampada votiva loculo/ossario (una tantum)	€/cad. 50,00 *
Servizio annuale di gestione lampade votive per loculi/ossari	€/cad. 20,00 *
Servizio annuale di manutenzione e pulizia ordinaria loculi/ossari	€/cad. 10,00 *
Servizio annuale di manutenzione e pulizia cappelle	€/cad. 25,00 *

* Prezzi al netto di IVA

3.5 Vocabolario comune degli appalti (CPV):

TIPOLOGIA	VOCABOLARIO PRINCIPALE	DESCRIZIONE
SERVIZI	98371110-8	Servizi cimiteriali
LAVORI	45215400-1	cimitero
SERVIZI	71322000-1	Progettazione per la costruzione di opere di ingegneria civile

3.6 Criterio di aggiudicazione della gara: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del Codice. La congruità dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, applicando quanto previsto nel medesimo articolo in ordine ai criteri e alle modalità di verifica della stessa. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del Codice, a pena di esclusione, il **costo della manodopera** e l'importo derivante dagli **oneri di sicurezza aziendali**.

3.7 Suddivisione in lotti: per la tipologia di appalto non è stato previsto il frazionamento in lotti, di cui all'art. 51 del Codice; l'oggetto dell'affidamento della concessione è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste al concessionario, tale da non rendere praticabile, né motivabile, la scissione delle prestazioni richieste in concessioni separate.

3.8 Prestazioni oggetto dell'affidamento

L'affidamento della presente concessione si compone delle seguenti prestazioni:

- la progettazione esecutiva, redatta ai sensi dell'art. 23 del Codice e degli artt. 33 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, delle opere previste nel progetto di fattibilità;
- la realizzazione delle opere previste nel progetto di fattibilità e di quelle strumentali alla gestione dei servizi in concessione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e di quelle strumentali alla gestione dei servizi in concessione;
- l'erogazione, per tutta la durata della concessione, dei seguenti servizi:
 - la custodia, con tenuta dei registri cimiteriali, la pulizia e la regolamentazione dell'accesso dell'intero impianto cimiteriale
 - la gestione del servizio di illuminazione degli spazi comuni, interni e di quelli esterni connessi con la fruibilità del Cimitero;

- la gestione delle attività necessarie a consentire al concedente la riscossione della tariffa relativa alla concessione dei loculi si come delineati nei documenti di offerta;
- la creazione e la gestione informatizzata di una banca dati anagrafica dei defunti per l'espletamento del servizio;
- l'erogazione, a favore dell'utenza e per tutta la durata della concessione, del servizio di illuminazione votiva in abbonamento annuale e del servizio di illuminazione votiva con accensione temporanea almeno con le caratteristiche e le performance delineate negli allegati al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara;

3.9 Tempi di attuazione dell'intervento: Si rimanda all'elaborato "Bozza di Convenzione" dove sono indicati tempi e modalità di attuazione dell'intervento. Il progetto esecutivo che verrà predisposto dal concessionario dovrà essere immediatamente cantierabile (ovvero comprensivo di ogni elemento impiantistico e strutturale), ferma l'acquisizione dei necessari pareri propedeutici alla sua approvazione da parte del concedente e salvo il deposito strutturale presso gli uffici regionali. La concessione e, conseguentemente, tutti i servizi in capo al concessionario si estendono al periodo massimo previsto di anni 15 (quindici).

3.10 Requisiti di partecipazione alla gara: Con riferimento all'art. 83 cui si rimanda, nonché agli articoli da 45 a 48 del Codice e all'Allegato XVII del Codice, nel seguito si esplicano i requisiti che gli operatori economici che intenderanno partecipare alla presente procedura dovranno possedere:

- a) **Requisiti di ordine generale:** Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, i soggetti per i quali si riscontra una delle fattispecie elencate ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80. In relazione al comma 2, vale quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 80. Valgono altresì le prescrizioni contemplate ai commi 7 e 8 dell'art. 80 nei riguardi delle esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
- b) **Requisiti di idoneità professionale:** In ossequio al comma 3 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti individuati all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 in possesso di regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. Si rimanda al predetto comma 3 per ogni altra prescrizione nel merito.
- c) **Requisiti di capacità economica e finanziaria:** Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, tra quelli previsti al comma 4 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016:
 - c.1 **Referenze di due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che, nella sostanza, attestino la solidità aziendale e la manifestazione di interesse a finanziare l'operazione;
 - c.2 **fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero 10% di € 682.054,27, pari a € 68.205,43** (vedi paragrafo 3.3);
 - c.3 **capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero 5% di € 682.054,27, pari a € 34.102,71** (vedi paragrafo 3.3);
- d) **Requisiti di capacità tecniche e professionali:** Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica, con riferimento al comma 6 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016:
 - d.1 **svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini** a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero 5% di € 682.054,27, pari a € 34.102,71 (vedi paragrafo 3.3);
 - d.2 **svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine** a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento, ovvero 2% di € 682.054,27, pari a € 13.641,09 (vedi paragrafo 3.3);

REGOLE PROCEDURALI COMUNI

Le referenze bancarie devono essere prodotte da ciascuna impresa che compone il costituendo RTI, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del Codice e dell'Allegato XVII, comma 1, lett. a), del Codice, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi (es. Inizio attività da meno di tre anni) di produrre le referenze bancarie, ovvero ne produce solo una, può provare il possesso della capacità economico-finanziaria producendo qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante. Si ritiene ammissibile e non oggetto di valutazioni discerzionali da

parte della Commissione, al di là della verifica della sua regolarità, la presentazione di comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

In alternativa ai requisiti ai punti d.1 e d.2, il concessionario può incrementare i requisiti previsti ai punti c.2 e c.3, nella misura di 1,5 volte. Il requisito previsto al punto c.3 può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i superiori requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui ai punti c.2 e c.3.

Qualora, ai sensi dell'articolo 183 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

Per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, relativamente ai requisiti sul fatturato, si applica la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto}/5) \times \text{anni di attività}$.

RELATIVAMENTE AI LAVORI

- e) **Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:** In ossequio al comma 1 dell'art. 84 del Codice, il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all'art. 83 dello stesso, sono provati attraverso SOA, per la classe e categoria **OG1-I**;

RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE

- f) **Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:**

I concorrenti che intendono progettare ed eseguire i lavori previsti nell'intervento proposto in offerta, con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, per progettazione e costruzione, nonché, dei requisiti richiesti per i progettisti di cui ai successivi punti da f1 a f5.

Qualora, il concorrente (pur in possesso di SOA per progettazione e costruzione) non disponga dei requisiti previsti per la progettazione relativa all'intervento di che trattasi, ovvero sia in possesso di attestazione SOA relativamente alla sola costruzione, per potere partecipare alla presente procedura dovrà alternativamente:

- indicare uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del "Codice" cui affidare l'attività di progettazione;
- partecipare alla gara o consorziandosi o in raggruppamento con i soggetti di cui alla lettera a), art. 46, comma 1, del Codice; in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

Qualora, il concorrente dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione ASSOCIANDO progettisti esterni, e quindi costituendo con essi un raggruppamento temporaneo, questi ultimi rivestono la qualità di concorrente e come tali devono sottoscrivere tutta la documentazione richiesta dal presente Disciplinare di Gara.

Qualora, il concorrente dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione INDICANDO progettisti esterni, che però non vengono formalmente associati all'esecutore, questi ultimi, non entrando a far parte di un raggruppamento temporaneo, non assumono la qualità di concorrente e devono sottoscrivere solo l'autocertificazione.

- f1. **Requisiti di ordine generale:** Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, i soggetti per i quali si riscontra una delle fattispecie elencate ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80. In relazione al comma 2, vale quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 80. Valgono altresì le prescrizioni contemplate ai commi 7 e 8 dell'art. 80 nei riguardi delle esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.

- f2. **Requisiti di idoneità professionale:** In ossequio al comma 3 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti individuati all'art. 46, co. 1 del Codice, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, iscritti agli Albi professionali e per questo autorizzati all'esercizio della professione per la progettazione delle opere oggetto del bando, in possesso di laurea in ingegneria civile o architettura o

equipollente; è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 46, co. 1, lett. e) del Codice, anche se non ancora costituiti, ma in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016

f3. **Requisiti di capacità economica e finanziaria:** Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, tra quelli previsti al comma 4 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016:

- Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (esercizi 2013-2014-2015-2016-2017), per un importo pari ad 1 volta l'importo indicato nel quadro economico del progetto di fattibilità, relativamente alla voce per progettazione e coordinamento esecutivo in fase di progettazione.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante; ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, non concorrono alla formazione di detto requisito, i requisiti posseduti dal giovane Professionista.

La capacità economica finanziaria di cui sopra può essere comprovata ai sensi dell'Allegato XVII, parte I, del "Codice", anche attraverso idonee referenze bancarie, ovvero mediante copertura assicurativa contro rischi professionali per un massimale non inferiore all'importo dei lavori (come desumibile dal quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto dal concorrente).

Nel caso in cui il progettista firmatario del progetto definitivo/esecutivo, abbia svolto contemporaneamente le funzioni di tecnico progettista e Legale Rappresentante di una società, la superiore capacità economica finanziaria può essere dimostrata anche tramite il fatturato aziendale di quest'ultima, riferito a lavori analoghi a quelli previsti col presente intervento, attraverso il calcolo, anche fittizio, delle competenze tecniche a sensi del D.M. 17/06/2016, riferite agli stessi lavori progettati.

Qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione ed intenda procedere alla progettazione dell'opere tramite il proprio staff non deve dimostrare il requisito relativo al fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura.

f4. **Requisiti di capacità tecniche e professionali:** Con riferimento all'art. 83, co. 4 e 5 e All. XVII, parte II del Codice, e nel rispetto delle Linee Guida n° 1 ANAC, cap. IV, par. 2.2.2.1, sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici che nella categoria E11 sono in possesso dei seguenti requisiti:

- i. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a una volta l'importo stimato dei lavori come indicato nel progetto di fattibilità (€ 235.660,61), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- ii. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori come indicato nel progetto di fattibilità, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- iii. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società d'ingegneria) : numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continua su base annua iscritta ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), pari almeno a due unità, coincidenti con quelle stimate per lo svolgimento dell'incarico, di cui al punto f5;

iv. per i professionisti singoli e associati numero medio annuo di personale tecnico pari ad almeno due unità, coincidenti con quelle stimate per lo svolgimento dell'incarico, di cui al punto f5. Per i professionisti singoli, conseguentemente, si rende necessario la costituzione di un raggruppamento temporaneo in grado di assicurare la presenza delle professionalità richieste; analogamente per i soggetti associati che dovessero risultare privi delle figure tecniche di cui al punto f5.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; il mandatario, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti; ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, non concorrono alla formazione di detto requisito, i requisiti posseduti dal giovane Professionista.

f5. **Dotazione minima figure professionali:** L'incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da Professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con precisazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio. La dotazione minima di figure professionali previste per lo svolgimento dell'incarico è la seguente:

QUANTITA'	IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettere a) e c) del D.lgs. n. 50/2016)
1	Architetto/Ingegnere Progetto, Progetto Impianti, Direzione Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori, iscritto all'Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali – sez. A.
1	Geologo Professionista incaricato delle prospezioni geognostiche ed interpretazione dei relativi risultati, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del Codice.

Nella tabella che segue si riportano i valori economici della prestazione richiesta:

Descrizione	Classi e Categ. D.M. 17.06.16	Importo dei lavori da progettare	Valore presunto della prestazione
Costruzioni relative ad opere cimiteriali tipo normale e simili	E.11	€ 265.660,61	€ 25.540,00

N.B.: ai sensi delle Linee Guida n° 1 di ANAC, cap. II, par. 3, "[...] non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare: [...] la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione [...]".

3.11 Criteri Ambientali Minimi (CAM): Il presente appalto deve essere espletato nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24. Dicembre 2015 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza".

Dovranno, pertanto essere rispettati i criteri di base di cui ai paragrafi: da 2.2.5.1 a 2.2.5.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, da 2.3.5.1 a 2.3.5.7, 2.4.1, 2.4.2 e da 2.5.1 a 2.5.5.

Sono previsti criteri premianti in relazione ai paragrafi 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 e 2.6.5.

In fase di esecuzione, poi, dovranno rispettarsi i criteri di cui a paragrafi 2.7.

La verifica di detti criteri, a norma di quanto previsto nel D.M. 24.12.2015 è soddisfatta mediante apposita dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, resa nelle forme appropriate, secondo quanto previsto nel medesimo decreto cui si rimanda.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE: anni 15, a base d'asta, dalla data di avvenuta stipulazione del relativo contratto.

5. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione del 5 maggio 2014 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, contenente le istruzioni relative alle contribuzioni, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento da parte di ciascun operatore economico di € 70,00 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella predetta deliberazione dell'Autorità.

6. DOCUMENTAZIONE: fanno parte integrante del presente bando il **disciplinare di gara**, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, il **Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica**, completo di **capitolato, bozza di convenzione e schema di gestione del servizio** recante le norme di espletamento del servizio in concessione e i **modelli di partecipazione alla gara** cui dovranno attenersi i candidati nella presentazione della propria istanza. La stessa documentazione è visionabile sul sito dell'Unione Lucana dei Comuni del Lagonegrese: www.unionelucanalagonegrese.it, sulla home page e alla sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul sito del Comune di Castelluccio inferiore, all'indirizzo www.comune.castelluccioinferiore.pz.it, nonché consultabili presso l'Area Tecnica del Comune di Castelluccio Inferiore, all'indirizzo indicato all'art. 1, tel. 0973 663993, int.7 e 8, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 del lunedì e mercoledì.

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' PRESENTAZIONE E DATA APERTURA OFFERTE:

7.1.termine: per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 08-01-2019**, le dichiarazioni e/o i documenti indicati nel disciplinare di gara. **Non saranno ammesse alla gara i plichi pervenuti per qualsiasi motivo oltre il predetto termine** anche se spediti mediante raccomandata, o altro vettore, in tempo utile;

7.2. indirizzo di trasmissione e caratteristiche del plico: si precisa che il plico, recante l'intestazione della CUC Unione Lucana del Lagonegrese, deve pervenire presso il Comune di Castelluccio Inferiore, Largo Marconi, n.1, 85040 Castelluccio Inferiore, che opera quale sede periferica della C.U.C. Lo stesso deve essere perfettamente chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta; sul plico, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, (in caso di raggruppamento indicare tutte le imprese del raggruppamento con relativo indirizzo) dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: **"NON APRIRE: COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL CIMITERO COMUNALE - CIG 77054090AA"**

7.3.modalità presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6 del presente bando;

7.4.apertura offerte: la gara sarà esperita il 14.01.2019 alle ore 11,00 nei locali dell'Unione Lucana del Lagonegrese, C/o il Comune di Castelluccio Inferiore – Largo G. Marconi n. 1 – 85040 Castelluccio Inferiore, e continuerà nei giorni successivi fino alla conclusione delle operazioni di gara. Eventuali rinvii delle sedute di gara saranno resi pubblici con appositi avvisi pubblicati all'albo dell'Ente.

7.5.scambio informazioni: ogni comunicazione/riciesta inerenti alla procedura di gara, comprese le comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del "Codice", saranno effettuate mediante e-mail, certificata o meno, all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato in sede di presentazione offerta e, in subordine, mediante fax, al numero all'uopo indicato dal concorrente. Eventuali delucidazioni relative agli **aspetti generali** inerenti le modalità di partecipazione alla gara potranno essere richieste all'Ufficio del RUP, presso il Comune di Castelluccio Inferiore, Area Tecnica, tel. 0973 663993, int. 7 e 8, e-mail: a.sapienza@comunedicastelluccio.it; pec: comune.castelluccioinferiore@pec.it.

8. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

9. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria e dall'impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall'art. 93 del Codice, a **pena di esclusione**, nel rispetto di quanto riportato nel presente articolo.

1. La **cauzione provvisoria deve essere di € 17.984,20 (euro diciassettemilanovecentottantaquattro/20)** pari al 2% del valore della concessione (€ 899.210,00, vedi paragrafo 3.3), da prestare con le modalità di cui all'art. 93 del "Codice".
2. La suddetta garanzia deve riportare l'**impegno del sottoscrittore al rilascio della cauzione definitiva** nel caso l'operatore economico risultasse aggiudicatario dell'appalto;
3. La cauzione deve individuare il Comune di Castelluccio Inferiore, Stazione Appaltante, quale beneficiario della polizza;
4. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1, del Codice, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;

5. **Riduzioni:** Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Decreto, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
6. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'**impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva** di cui all'art. 103 del "Codice", nel caso di aggiudicazione.
7. La cauzione dovrà inoltre contenere le previsioni di cui all'art. 93, commi 4 e 5 del "Codice" e precisamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e comunque fino alla stipula del contratto. Ove i tempi di espletamento della procedura dovessero eccedere i 180 giorni, i concorrenti saranno tenuti a prorogare la validità dell'offerta e la garanzia prestata ai sensi dell'art. 93 del Decreto, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione della stazione appaltante. In caso contrario gli stessi verranno esclusi dalla procedura di gara.
8. La fidejussione dovrà essere conforme allo "Schema Tipo" di cui al D.M. ATTIV. PRODD. n. 123 del 12/03/2004 (GURI n.109 del 11.05.2004).
9. **La garanzia fideiussoria** di cui al presente articolo, ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del Decreto, a scelta dell'appaltatore **può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
10. Per i lavori, dovrà, altresì, essere previste una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle SS.AA. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di importo pari all'importo del contratto, comprensiva anche di una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione, con un massimale pari al 5% della somma assicurata, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00;

11. Tutte le **fidejussioni devono essere accompagnate, pena esclusione, da autenticazione**, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, **della firma dell'agente sottoscrittore**, dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. In sostituzione dell'autenticazione, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva attestante quanto sopra, con l'indicazione della struttura notarile presso cui è depositato l'originale dell'atto di conferimento dei suddetti poteri;
12. **Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate da tutte le imprese** partecipanti al medesimo raggruppamento (art. 93, comma 1 del Codice);
13. A pena di esclusione, nelle more dell'adozione delle regole tecniche richiamate dall'art. 23, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., le copie riprodotte su supporto analogico di polizze, sottoscritte o meno con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, devono essere dichiarate conformi agli originali da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del sopra richiamato Codice dell'amministrazione digitale. In alternativa va presentato l'originale del documento che, nel caso di formato digitale, consiste nella diretta produzione del documento informatico, registrato su supporto informatico, non cartaceo, munito di firma elettronica, qualificata o digitale (cfr. artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005).
14. Ai sensi dell'art. **183, comma 15 e comma 9, terzo periodo, del Codice**, l'offerta dei concorrenti dovrà essere, altresì, corredata da un'ulteriore cauzione, fissata nella misura del 2.5% del valore dell'investimento desunto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, allegato al presente bando, e pari quindi ad **€ 7.821,26 (settemilaottocentoventuno/26)**
15. Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione delle seguenti ulteriori garanzie e coperture assicurative:
 - i. Cauzione definitiva nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, nella misura del 10% dell'importo determinato dei lavori di riqualificazione energetica appaltati, delle spese tecniche, delle spese di gara, a valere fino alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori e allo svincolo da parte della stazione appaltante;
 - ii. Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a garanzia di tutti i rischi per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, da qualsiasi causa determinati, dei danni subiti dal Comune a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per un importo corrispondente all'importo dei lavori appaltati. La polizza deve inoltre assicurare il Comune di Castelluccio Inferiore contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nello svolgimento della concessione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al presente comma dovrà prevedere un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di €. 1.500.000,00. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Comune di Castelluccio Inferiore ai suoi dipendenti, consulenti e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulenti, che avvengano durante lo svolgimento dei lavori di riqualificazione. Tale polizza dovrà avere validità fino alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori e allo svincolo da parte della stazione appaltante .
 - iii. Cauzione ai sensi dell'art. 183, comma 13, del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del canone annuo di esercizio al netto della parte relativa al rimborso dell'investimento iniziale in quanto già coperto da altra polizza, con decorrenza dalla data di inizio di esercizio del servizio.
 - iv. Polizza assicurativa a garanzia dei rischi generati durante la gestione, che assicuri il Comune di Castelluccio Inferiore contro la responsabilità civile per danni causati per tutta la durata della fase di gestione del servizio. La polizza dovrà includere i danni causati al Comune ai suoi dipendenti, consulenti e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, personale dipendente, consulenti, ausiliari nella fase di gestione e riconducibili all'attività svolta in relazione alla concessione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari ad un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di €. 1.500.000,00.
 - v. Polizza assicurativa che preveda un risarcimento per danneggiamento degli impianti ad opera di ignoti e atti vandalici, senza franchigia e con limiti per sinistro di €. 5.000,00.

10. FINANZIAMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA: Il finanziamento complessivo è assicurato con fondi del concessionario, che investirà le somme per i lavori previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, allegato al presente bando, e per i servizi da prestare per la gestione della struttura, con recupero attraverso i servizi resi all'utenza.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine di mesi 10, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, si procederà alla risoluzione del rapporto comunque non superiore a diciotto mesi. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo e del comma 3, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.

Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS (Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità). In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all'art. 45 del Decreto, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 47 e 48.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da "Decreto"

I Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero l'intendimento di eseguire le opere in proprio. Ai consorziati individuati per l'esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

La costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 8, 12 e 13 dell'art. 48 del Decreto.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti e/o assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione richiesta dovrà o associarsi verticalmente o dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di subappaltare tali lavorazioni ad imprese in possesso di idonea qualificazione.

Per il subappalto si rimanda alle norme di cui all'art. 105 del Decreto.

L'avalimento è consentito nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del Decreto.

12. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:

12.1. SOGGETTO SINGOLO caso di concorrente stabilito in Italia: il concorrente all'atto di presentazione dell'offerta deve possedere i requisiti di partecipazione alla gara richiesti al punto 3.5 del presente bando.

12.2. RIUNIONE D'IMPRESA caso di concorrenti stabiliti in Italia. Ai concorrenti è consentita la facoltà di presentare l'offerta in riunione d'impresa ai sensi dell'art. 48 del Decreto, alle condizioni ivi previste e purché in possesso dei requisiti stabiliti. In caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituiti, **gli operatori medesimi che costituiranno il raggruppamento devono dichiarare nella istanza di ammissione che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo**, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi, o si sono già riuniti, in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Ai sensi dell'articolo 48 del Decreto, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

All'atto della partecipazione alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti i raggruppamenti temporanei di impresa dovranno indicare, **a pena di esclusione**, il tipo di associazione (orizzontale o verticale)

costituita o che intendano costituire ai fini dell'esecuzione dell'appalto e le percentuali di lavoro attribuite a ciascun componente il raggruppamento.

12.3 CONCORRENTI RESIDENTI IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA: sono ammessi alla partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del "Decreto", gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice

12.4 AVVALIMENTO: i concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento disciplinato dal combinato disposto di cui agli articoli 89 e 172 del Decreto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.

Nel caso di ricorso a tale istituto, il concorrente è tenuto a presentare **i seguenti documenti:**

- **istanza di ricorso all'istituto dell'avvalimento**, con indicazione dei requisiti di cui si intende avvalersi e della ditta ausiliaria;
- eventuale **attestazione SOA**;
- **dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei **requisiti generali di cui all'art. 80**, nonché il possesso dei **requisiti tecnici e delle risorse** oggetto di avvalimento;
- **dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, **a mettere a disposizione dell'ausiliata, per tutta durata dell'appalto o concessione**, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **contratto di avvalimento**, in virtù del quale, tra l'altro, l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti richiesti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto o concessione;

13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione. Ove i tempi di espletamento della procedura dovessero eccedere i 180 giorni, **i concorrenti saranno tenuti a prorogare la validità dell'offerta e la garanzia prestata ai sensi dell'art. 93 del Decreto, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione della stazione appaltante. In caso contrario gli stessi verranno esclusi dalla procedura di gara.**

14. VARIANTI: Sono ammesse offerte in variante rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica, proposto dal promotore e posto a base di gara.

15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La valutazione delle offerte è demandata, ad una Commissione giudicatrice, nominata dalla S.A. dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La Commissione di gara giudicherà le offerte ammesse alla gara attribuendo punteggi differenziati, riferiti alle seguenti componenti:

- **Offerta tecnica:** **punti 80**
- **Offerta economica:** **punti 20**

Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente è pertanto pari a **100**.

I criteri e i sub-criteri sui quali si baserà la valutazione dei commissari **sono quelli di riportati nella SEZIONE D del Disciplinare di Gara**, cui si rimanda. Nello stesso documento sono descritti le modalità di composizione delle valutazioni e i metodi di calcolo dei punteggi.

L'Offerta Tecnica, con esclusione del progetto di fattibilità tecnica ed economica che potrà costituire fascicolo a sé, dovrà essere **OBBLIGATORIAMENTE elaborata in UNICO FASCICOLO, suddiviso UNICAMENTE nei seguenti Capitoli**, in conformità a quanto di seguito specificato:

- Capitolo 1: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - Caratteristiche degli interventi obbligatori di costruzione e riqualificazione
- Capitolo 2: Modello gestionale e modalità e qualità del servizio espletato
- Capitolo 3: Modello organizzativo dell'operatore

Sempre con esclusione del progetto da presentare, non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto richiesto e definito. Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero di pagine (o facciate) di seguito indicate.

ATTENZIONE: LE PAGINE IN ECCESSO O ULTERIORI DOCUMENTI, PRESENTATI OLTRE A QUANTO PREVISTO NEL DISCIPLINARE DI GARA, NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE.

Qualsiasi riferimento, documento, computo possa avere attinenza con l'offerta di tempo e economica dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, nella Busta "Offerta Economica".

Il dettaglio delle modalità di presentazione e dei contenuti dell'Offerta Tecnica saranno esposti nel Disciplinare di gara, cui si rimanda.

VIENE INSERITA UNA SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO DI 40 (QUARANTA) PUNTI; OVE NON SUPERATA, IL CONCORRENTE NON POTRÀ ACCEDERE ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO: ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice è ammesso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, in relazione alla sanabilità dell'incompletezza o irregolarità della documentazione di gara. Si rimanda al medesimo articolo di legge per le procedure da applicarsi.

17. SOPRALLUOGO: E' fatto obbligo ai concorrenti - in quanto ritenuto elemento essenziale per la partecipazione alla presente gara - di effettuare, **a pena di esclusione**, una visione accurata degli impianti e delle dotazioni oggetto di concessione, prima della formulazione dell'offerta, in modo tale che i concorrenti interessati possano prendere atto, de visu, dei luoghi di lavoro dove verranno svolte le prestazioni previste in concessione ed appurare, nel contempo, le reali condizioni dell'impianto. In sede di sopralluogo dovrà essere verificata la corrispondenza con lo stato di consistenza stimato.

Con la presentazione dell'offerta, ciascun partecipante alla gara accetta incondizionatamente lo Stato di Consistenza degli impianti e delle altre dotazioni funzionali alla gestione del servizio. Il concorrente è consapevole, altresì, che nel canone della concessione siano ricompresi tutti i lavori, servizi e forniture di cui si compone la concessione. Il concorrente accetta che di eventuali variazioni dello stato di fatto, rispetto a quanto rappresentato negli atti di gara, non potranno incidere sulla validità della offerta tecnica ed economica, essendo acclarato che il concorrente è tenuto a verificare lo stato dei luoghi e tutte le condizioni a presupposto della propria offerta, senza che possano preconstituirsi, a qualsiasi titolo, pretese di sorta, anche dopo l'aggiudicazione. Il concorrente, con la partecipazione alla gara, accetta espressamente e incondizionatamente quanto esplicitato al presente capoverso

A conclusione del sopralluogo il Comune rilascerà al referente del concorrente **un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta "Documentazione amministrativa"** così come previsto nel Disciplinare di Gara.

I soggetti incaricati di effettuare il sopralluogo devono essere muniti di apposita delega o procura in carta semplice. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente.

In caso di Raggruppamento temporaneo (di seguito denominato anche solo "RTC") o di consorzio il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti costituenti il raggruppamento o consorzio purché dagli stessi delegato.

18. PROMOTORE E DIRITTO DI PRELAZIONE: Il Promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice è la ditta F.Ili Chiodi Costruzioni S.r.l., avente sede legale in Roio Poggio, 67100 L'Aquila, S.S. 615 n° 9, p.I.V.A. 01744580661.

In caso il Promotore non risulti aggiudicatario della concessione, potrà esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni offerte dall'aggiudicatario provvisorio. In tal caso l'aggiudicatario provvisorio avrà diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese sostenute (da documentare e giustificare) per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui all'art. 183, comma 9, del Codice (nella misura massima del 2,5% del valore dell'investimento),.

Qualora il Promotore non eserciti il proprio diritto di prelazione nei termini previsti, l'Amministrazione concedente nomina concessionario l'aggiudicatario provvisorio. In tal caso sarà lo stesso aggiudicatario a riconoscere al Promotore il pagamento dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione proposta così come determinate nel progetto di fattibilità, (nella misura massima del 2,5% del valore dell'investimento), e garantite dalla cauzione di cui al punto 12 dell'art. 9 del bando, prestata dallo stesso aggiudicatario in sede di gara.

Qualora dall'esperimento della procedura di gara, per qualunque motivo non risultasse aggiudicatario alcun operatore economico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, di procedere all'affidamento della concessione de qua mediante trattativa privata con il soggetto proponente, sulla base del Progetto di fattibilità già approvato.

Si rimanda al richiamato art. 183 del Codice per ogni riferimento utile alla procedura di che trattasi.

19. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE E NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

20. ALTRE INFORMAZIONI:

- a) Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
- b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto; ed in presenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 41 del d.l.vo 11.4.2006, n. 198 (**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**) o in caso di violazione dell'art. 44 del d.l.vo 25.7.1998, n. 286 come modificato dall'rt. 28 comma 1 L. 189/02 (**disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**).
- c) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell'offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL, Cassa Edile. Si precisa che saranno esclusi dal partecipare alla gara quei soggetti che risulteranno iscritti ad enti diversi dalla Cassa Edile.
- d) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell'offerta, non dimostrino di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente articolo 5;
- e) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.
- f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredata di traduzione giurata;
- g) **Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;**
- h) I corrispettivi e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- i) **Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;**
- l) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del Decreto.
- m) L'operatore si obbliga in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ad indicare un c/c bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. ove previsto (il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale);
- n) Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture

- pubblici devono uniformarsi a quanto previsto Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
- o) Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;
 - p) Ai fini dei controlli antimafia preventivi, si applica la direttiva del Ministero dell'Interno del 23/07/2010;
 - q) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli articoli 20,21, e 22 del D.lgs. del 30/06/2003 n.196, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
 - r) Si precisa, che la stazione appaltante non si riterrà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti ad essa stessa non imputabili.
 - s) Il C.S.A. costituirà parte integrante del contratto.
 - t) Il concorrente, nell'offerta economica dovrà anche indicare, a pena di esclusione, l'importo derivante dagli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti, per come in ultimo sostenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 15.06.2015, n° 2941.
 - u) L'Amministrazione comunale si intende sollevata da qualsiasi impegno derivante dall'espletamento della presente procedura nel caso in cui l'aggiudicatario non procedesse alla sottoscrizione del contratto.

21. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA:

- a) la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;
- b) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- c) qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione, rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni, il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità;
- d) il concorrente deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato d'avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare, e si obbliga altresì espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- e) la S.A. si riserva la facoltà di interrompere e annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell'appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.

22. MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. Ai sensi della L. 136/2010 si prevede quanto segue:

- 1) **Gli aggiudicatari hanno l'obbligo** ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, **di indicare un numero di conto corrente unico**, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. (il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale);

- 2) La risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 3) L'Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2.
- 4) Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della **Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"**

23. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE): ai sensi dell'art. 85 del Codice, è facoltà del concorrente attestare il soddisfacimento delle condizioni relative a:

- a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

attraverso il Documento Unico di Gara Europeo, nel formato allegato al presente bando e consultabile sul sito sul sito dell'Unione Lucana dei Comuni del Lagonegrese: www.unionelucanalagonegrese.it, sulla home page e alla sezione Amministrazione Trasparente, nonché e sul sito del Comune di Castelluccio Inferiore all'indirizzo www.comune.castelluccioinferiore.pz.it. In tal caso vanno compilate le parti del DGUE relative alla "Parte II", alla "Parte III", alla "Parte IV", quest'ultima limitatamente alla Sezione a, e alla "Parte VI". L'allegazione di tale documento non esime il concorrente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, utilizzando, preferibilmente, la modulistica allegata.

24. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: il dott. Ing. Alessandro Sapienza, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castelluccio Inferiore, tel. 0973 663993, int. 7 e 8, e-mail: a.sapienza@comunedicastelluccio.it; pec: comune.castelluccioinferiore@pec.it;

25. CONTROVERSIE: L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Basilicata di Potenza. Il termine per l'impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. recante "Codice del Processo Amministrativo".

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sul profilo di committente di questa stazione appaltante, www.comune.castelluccioinferiore.pz.it e sul sito dell'Unione Lucana dei Comuni del Lagonegrese: www.unionelucanalagonegrese.it, nel cui ambito opera la C.U.C., nelle sezioni Amministrazione Trasparente, saranno pubblicati a cura del RUP, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Contestualmente alla superiore pubblicazione si darà avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, indicando l'ufficio ove sono disponibili i relativi atti.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere successivamente all'aggiudicazione o durante la fase contrattuale, sarà competente in via esclusiva il foro di Lagonegro, restando escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale

Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, la stazione appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.



IL RUP
Dott. Ing. Alessandro Sapienza

UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Via Trav. Largo Plebiscito 12

85044 LAURIA

Tel. 0973 629578- Fax 0973 822130

e-mail: unionelucanadellagonegrese@rete.basilicata.it

Pec: protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it

www.unionelucanalagonegrese.it

Cod. Fisc. 91014970767



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni : Castelluccio Sup., Castelluccio Inf., Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina

COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL CIMITERO COMUNALE ATTRAVERSO FINANZA DI PROGETTO

CIG 77054090AA

DISCIPLINARE DI GARA

Ai fini della presente procedura si intende per "Codice" il Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, come modificato e integrato con il d.lgs. 19 aprile 2017, n° 56;

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7 del bando di gara.

I plichi, pena l'esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando l'impresa mandataria capogruppo. I plichi devono contenere al loro interno, **pena l'esclusione**, tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**", "**B - Offerta tecnica**" e "**C - Offerta economica e di tempo**".

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- A norma dell'art. 45, commi 1 e 2 del Codice sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del suddetto decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi, ai sensi del codice del presente codice, come persone fisiche o persone giuridiche.

In ogni caso gli operatori economici come sopra individuati per la procedura *de qua* devono essere in possesso dei requisiti dei concessionari indicati nel Bando, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*.

- Rientrano nella definizione di operatori economici, ai sensi dell'art. 45 c. 2 del Codice, i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422. e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.i., i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 - d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
- Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
 - ***Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice.***
 - Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, ***è vietato*** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
 - Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi ***è vietato*** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.;in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
 - Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice ***è vietato*** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate ai commi 7-bis,17,18 e 19 di cui all'art. 48 del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
 - Ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice è consentita la presentazione di offerte, anche se ancora non costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
 - Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara in RTI o in Forma Consortile, hanno altresì ***l'obbligo di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione allo stesso*** al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti, nonché sottoscrivere l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto del servizio nella percentuale corrispondente. Per ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi, è richiesta sia la sottoscrizione della domanda di partecipazione distintamente per ciascun operatore economico partecipante, nonché del DGUE in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli relativi al possesso dei requisiti minimi di qualificazione richiesti nel presente disciplinare, relativamente alla quota minima di partecipazione prevista.
 - I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, già formalmente costituiti dovranno allegare copia autentica dell'atto notarile di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto

designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall' indicazione del servizio/lavori e della relativa quota percentuale riferita all'importo complessivo del servizio/lavori affidato ai componenti del raggruppamento o il consorzio ordinario ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

- I consorzi stabili devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano il servizio direttamente con la propria organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono individuare esplicitamente questi ultimi;
- E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.
- Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

- Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

A. – BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

- A1. Dichiarazione di partecipazione (*Allegato 1*)** alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 del Decreto. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido, del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- A2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (*Allegato 1*)** (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità valido dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie

sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità valido, degli stessi), **relativamente ai requisiti di partecipazione richiesti al punto 3.5 della lettera di invito.**

In alternativa a quanto sopra, è possibile soddisfare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando mediante la procedura di **avalimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Decreto**, producendo i seguenti documenti:

- **attestazione** sul possesso dei requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito dell'operatore ausiliario;
- **dichiarazione** sottoscritta dall'operatore ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento
- **dichiarazione** sottoscritta dall'operatore ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
- **dichiarazione** resa dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

AVVERTENZA: nel caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, di cui al precedente punto, il soggetto concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 89 del Decreto.

Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, va prodotto anche il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);

A3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 1), ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa, a pena di esclusione, in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità:

a. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016. e specificatamente:

1. condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- 1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- 1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- 1b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- 1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- 1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- 1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- 1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- 1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. **Con riferimento ai superiori punti 1 e 2**, l'esclusione, ai sensi del comma 3 dell'art. 80, va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
- del **titolare o del direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
 - di un **socio o del direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei **soci accomandatari o del direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- In ogni caso **l'esclusione e il divieto operano** anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. **violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un oneroso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. con riferimento sia all'operatore economico sia a un suo subappaltatore, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6:
- 5a) presenza di **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice** (Art.30, comma 3: Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X);
- 5b) **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo**, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- 5c) colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 5d) presenza di **conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2**, non diversamente risolvibile (Art. 42, comma 2: Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);

- 5e) **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- 5f) assoggettamento alla **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad **altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 5f.bis) **l'operatore economico che presenti** nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti **documentazione o dichiarazioni non veritiere**;
- 5f.ter) **l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- 5g) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione** ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 5h) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 5i) assenza di **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero non autocertificati la sussistenza del medesimo requisito;
- 5l) **essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale** aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e **non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- 5m) **situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

AVVERTENZA sulle dichiarazioni di cui alla lettera A:

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Con riferimento ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 80:

*7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al **punto 1 della lett. A** (comma 1 dell'art. 80), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Con riferimento al comma 10 dell'art. 80:

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Con riferimento al comma 11 dell'art. 80:

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Nelle ipotesi di cui alla lettera 4m), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La dichiarazione di cui al precedente punto A deve essere resa anche dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma 3, e precisamente da **(allegato 2)**:

- **titolare o del direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
- **socio o del direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
- **soci accomandatari o del direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
- **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.**

In ogni caso **l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n° 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

- b. dichiara** che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- c. indica** i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali dichiara che titolari, soci, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza;
- d. indica** i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali di titolari, soci, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa)** e dichiara che per tali soggetti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, in caso contrario, dichiara:
 1. che in ogni caso il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna ovvero che la condanna è stata revocata;
 2. che nei loro confronti l'impresa ha adottato misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea):

- e. attesta** di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
- f. dichiara** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; In caso di associazione temporanea o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE *(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)*

ovvero

dichiara di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999, n° 68 (*caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000*);

- g.** di avere, direttamente o con delega a proprio personale dipendente, **esaminato tutte le condizioni presupposte e al contorno per lo svolgimento dell'appalto, gli elaborati progettuali già eventualmente presenti e di accettarne le risultanze, di essersi recati sul luogo di esecuzione dell'appalto, di avere preso conoscenza, ove necessario, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato, ove previsto o necessario, le capacità e le disponibilità delle cave e delle discariche autorizzate, nonché di aver accertato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto e di aver giudicato lo stesso appalto eseguibile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.**
- h. Dichiaro** di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- i.** di accettare che a mente del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, potrà essere disposta l'esecuzione d'urgenza del contratto, ricorrendo i presupposti ivi contemplati, circa il grave pregiudizio all'interesse pubblico perseguito col presente appalto determinabile dalla ristrettezza dei tempi previsti nel finanziamento dell'opera; **il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, darà implicita attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna, incondizionatamente, all'immediato inizio delle attività, per come disposto dalla S.A. a seguito dell'aggiudicazione, e al pedissequo rispetto dei tempi di esecuzione dell'appalto** previsti nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegato agli atti di gara.
- j. Dichiaro** che l'operatore economico in caso di aggiudicazione del servizio si obbliga ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
- k.** di essere edotto ed accettare che tutte le comunicazioni con la S.A., anche quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016, avvengano attraverso **posta elettronica certificata**
- l. Indica** l'indirizzo **postale della sede legale**, quello di **posta elettronica, anche certificata**, ed il **numero di fax** ai quali verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti nell'ambito del presente procedimento;
- m. Indica** quali lavorazioni o servizi o forniture, per legge, intende, ai sensi dell'articolo 105 del Codice, subappaltare o concedere a cottimo, ovvero, nel caso di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica la terna di subappaltatori per l'eventuale subappalto;
- n. Dichiaro** se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l'esecuzione dei lavori;
- o. Dichiaro** di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. (art. 48, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- p. Indica** per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (caso di consorzi di cui all'articolo 48, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- (*caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito*);
- q. Indica** a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; nel caso di associazione di operatori economici di tipo orizzontale o miste i concorrenti devono indicare, a pena d'esclusione, la quota di partecipazione all'RTP;
- r. Assume** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; (**allegato 4**);
- (*caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito*);

- s. **Conferisce mandato collettivo** irrevocabile con rappresentanza alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE
- t. **Accetta espressamente** la norma del bando secondo cui la S.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell'appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.
- u. **Dichiara** che all'operatore economico non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del d.l.vo 25.7.1998, n. 286 come modificato dall'rt. 28 comma 1 L. 189/02 (**disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**);
- v. **Dichiara** che l'operatore economico non è incorso nell'esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.l.vo 11.4.2006, n. 198 (**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**);
- x. **Dichiara** che l'operatore economico non è incorso nell'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della L. 300/70 (libertà e dignità dei lavoratori – libertà sindacale).
- y. **Dichiara** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- w. **Dichiara** la fattispecie, laddove ricorrente, indicandone la misura in percentuale, in forza della quale, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, intende avvalersi delle opzioni di riduzione della garanzia provvisoria.
- z. **Dichiara** di essere edotto che nell'importo della concessione sono ricompresi tutti i lavori, servizi e forniture di cui si compone la concessione. Il concorrente accetta che di eventuali variazioni dello stato di fatto, rispetto a quanto rappresentato negli atti di gara, non potranno incidere sulla validità della offerta tecnica ed economica, essendo acclarato che il concorrente è tenuto a verificare lo stato dei luoghi e tutte le condizioni a presupposto della propria offerta, senza che possano preconstituirsi, a qualsiasi titolo, pretese di sorta, anche dopo l'aggiudicazione. Il concorrente, con la partecipazione alla gara, accetta espressamente e incondizionatamente quanto esplicitato al presente capoverso.
- A4. Garanzie (provvisoria, definitiva e coperture assicurative): a pena di esclusione**, deve essere allegata una cauzione provvisoria, corredata dell'impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall'art. 93 del Codice, nel rispetto di quanto riportato all'art. 9 del Bando di Gara cui si rimanda.
- A5. Cauzione del 2,5% dell'investimento: a pena di esclusione**, documentazione attestante l'avvenuta costituzione della cauzione ex art. 183, **comma 15 e comma 9, terzo periodo, del Codice**, nella misura pari al 2,5% del valore dell'investimento per come desumibile dal progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, ovvero **pari a € 7.821,26**;
- A6. Documentazione comprovante, l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici**, determinata, per il presente appalto,, ai sensi dell'art. 1 comma 67, della legge 23.12.2005, n° 266, della deliberazione del 5 maggio 2014 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in **70,00**,
A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la copia stampata dell'email di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità valido, ovvero lo scontrino in originale del versamento. La stazione appaltante, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, potrà effettuare il controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
- A7. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE) (Allegato 6)**: ai sensi dell'art. 85 del Codice, è facoltà del concorrente attestare il soddisfacimento delle condizioni relative a:
- a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
 - b) soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
 - c) soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

attraverso il *Documento Unico di Gara Europeo*, nel formato allegato al presente bando e consultabile sul sito sul sito dell'Unione Lucana dei Comuni del Lagonegrese: www.unionelucanalagonegrese.it, sulla home page e alla sezione Amministrazione Trasparente, nonché e sul sito sul sito del Comune all'indirizzo www.comune.castelluccioinferiore.pz.it. In tal caso vanno compilate le parti del DGUE relative alla "Parte II", alla "Parte III", alla "Parte IV", quest'ultima limitatamente alla Sezione a, e alla "Parte VI". L'allegazione di tale documento non esime il concorrente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, utilizzando, preferibilmente, la modulistica allegata.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con regolamento della Commissione Europea del 05.01.2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 06.01.2016.

Il DGUE può essere presentato:

- Da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art.45, comma 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art.45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva;
- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art.45, comma 2 lett.d) del D.Lgs. 50/2016;
- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- Dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 se già costituiti;
- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- Dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016;
- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- Dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- Dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

La stazione aggiudicatrice mette a disposizione un modello DGUE vuoto (Allegato 5).

In merito alle **"informazioni da fornire tramite DGUE"** si precisa che nella:

- PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Sezione A)

Le informazioni richieste riguardano, le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, le informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, nonché le informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento. Si precisa che il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura se operatore singolo od associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione all'associazione, comunque costituita, e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nella domanda dovrà essere precisato l'eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di altro soggetto mediante l'istituto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 ed indicare, in tal caso, tutti i dati identificativi delle ditte ausiliarie, così come richiesti per il concorrente.

Nel caso di avvalimento, le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI. Si precisa che **non** deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente e inserita nella busta "1".

Qualora determinati campi del DGUE non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE scrivendo nel campo relativo "*Vedasi allegato n. _____*".

Sezione B).

Si precisa che in tale sezione devono essere inseriti i dati relativi ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, specificando nel campo: "*Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta)*" se si tratta di soggetti in carica o cessati.

- PARTE III DEL DGUE- MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché di quelli previsti dalla presente *lex specialis*.

Sezione A "motivi legati a condanne penali"

- la dichiarazione inerente la "*Partecipazione a un'organizzazione criminale*" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente la "*Corruzione*" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la "*Frode*" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del Codice;
- la dichiarazione inerente i "*Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche*" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del Codice;
- la dichiarazione inerente il "*Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo*" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del Codice;
- la dichiarazione inerente il "*Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani*" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del Codice;

Sezione B "motivi legati al pagamento d'imposte o contributi previdenziali"

- la dichiarazione inerente il "*Pagamento di imposte*" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice;
- la dichiarazione inerente il "*Pagamento di contributi previdenziali*" si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice;

Sezione C "motivi legati ad insolvenza, conflitti d'interessi o illeciti professionali" :

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del Codice;
- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice e alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 12, del Codice;
- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del Codice;
- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del Codice;
- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;
- la dichiarazione inerente false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;

Sezione C "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale" .

La dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del Codice);
- Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi

- 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2, del Codice);
- L'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del Codice);
 - L'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del Codice)
 - L'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del Codice)
 - L'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del Codice);
 - L'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del Codice);
 - Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
 - Avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

- PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

Per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "A" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti. Nel caso di appalto di servizi è necessario compilare anche le sezioni "B" e "C".

Sezione "A: idoneità professionale"

Con tale dichiarazione è soddisfatto il requisito di cui al precedente articolo 3.10 del Bando (Rif. art. 83 del Codice).

Sezione "B: Capacità economica e finanziaria" *(ove previsto quale requisito dal bando di gara).*

Al contrario del fatturato annuo globale (generale) e del fatturato annuo specifico, non essendo prevista nel DGUE l'inserimento delle referenze bancarie, l'operatore economico in corrispondenza della sezione "Altri requisiti economici e finanziari" deve dichiarare di allegare al DGUE le referenze richieste.

Sezione "C: Capacità tecniche e professionali"

In merito ai requisiti di cui al precedente articolo 3.10 del Bando, non essendo prevista nel DGUE una dichiarazione sulle prestazioni eseguite, deve essere allegata allo stesso, apposita dichiarazione del legale rappresentante contenente gli elementi richiesti al precedente articolo 3.10 del Bando.

Poiché le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione riguardano tutti i soggetti di cui al comma 3) dell'art. 80 del Codice, **Il DGUE deve essere firmato:**

- Dal titolare e dal Direttore Tecnico se si tratta d'impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (revisore contabile, collegio sindacale), dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- Si precisa che per "**Socio di maggioranza**" nel caso di società costituita da due soli soci - ciascuno detentore del 50% del capitale sociale - **s'intendono entrambi soci;**

- Dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; **in alternativa alla firma dei medesimi il legale rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti dei soggetti cessati, elencandole i nominativi.**

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.

Qualora la domanda di partecipazione alla gara e l'offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore ed il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.

Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo e la qualifica del sottoscrittore ed al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d'identità dei sottoscrittori.

AVVERTENZE

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione di cui al punto A3 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare. La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, a pena di esclusione, devono contenere quanto fin qui previsto.

B. – BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

Nella busta "B – ELEMENTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA", oltre al progetto proposto dal concorrente, dovrà essere inserito **UNICO FASCICOLO, suddiviso UNICAMENTE nei seguenti Capitoli**, in conformità a quanto specificato al punto 15. del Bando, ovvero:

- Capitolo 1: PROGETTO DEFINITIVO - Caratteristiche degli interventi obbligatori di costruzione e riqualificazione
- Capitolo 2: Modello gestionale e modalità e qualità del servizio espletato
- Capitolo 3: Modello organizzativo dell'operatore

Con esclusione del progetto da presentare, non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto richiesto e definito nel seguito. Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero di pagine (o facciate) di seguito indicate.

ATTENZIONE: LE PAGINE IN ECCESSO O ULTERIORI DOCUMENTI, PRESENTATI OLTRE A QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA, NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE.

Qualsiasi riferimento, documento, computo, possa avere attinenza con l'offerta di tempo o economica dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, nella Busta "C – ELEMENTI QUANTITATIVI E OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta tecnica costituisce il documento di riferimento, che assume valenza contrattualmente impegnativa per l'Aggiudicatario, in cui ciascun offerente definisce:

- le modalità di esecuzione del servizio
- gli interventi che intende eseguire nell'arco temporale della Concessione secondo le modalità esplicitate, con la maggior chiarezza e dettagli possibili;
- ulteriori elementi offerti riguardanti il servizio di gestione, aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto già previsto negli atti di gara.

In dettaglio, il fascicolo di Offerta Tecnica dovrà avere i seguenti contenuti, raccomandando di mantenere la struttura organizzativa dei sottocapitoli indicati:

Capitolo 1: PROGETTO DEFINITIVO - Caratteristiche degli interventi obbligatori di costruzione e riqualificazione

In questo capitolo il Concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione e alla propria proposta progettuale, dovrà evidenziare:

- 1) la rispondenza della proposta progettuale agli obiettivi del progetto preliminare a base di gara, nel duplice obiettivo di promuovere, da un lato, il valore architettonico, la fruizione, l'accessibilità, l'immagine e il decoro delle opere, anche in relazione agli aspetti e agli elementi di culto e identitari della comunità castelluccese, e, dall'altro, di identificare le valenze più specificamente funzionali, per assicurare flessibilità nelle soluzioni adottate, innovazione e compatibilità economica;
- 2) le soluzioni adottate per assicurare un proficuo inserimento ambientale della proposta progettuale e il grado di integrazione funzionale con le altre strutture esistenti, al fine di assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale in cui si colloca l'intervento, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio, alla risoluzione delle interferenze ed alla connessione infrastrutturale;
- 3) qualità e tecnologia delle apparecchiature e dei sistemi per tecnologici offerti;
- 4) attività e opere migliorative, tese al raggiungimento di un maggior e miglior grado di qualità architettonica, funzionale e di compatibilità economica delle opere progettate, essendo possibile formulare offerte in variante rispetto al progetto posto a base di gara, restando fermo il limite economico previsto nel quadro economico posto a base di gara;
- 5) cronoprogramma dell'intervento con indicazione della data di inizio e fine di tutti i lavori richiesti;
- 6) specifiche dei criteri CAM di cui al decreto 24.12.2015, allegando le schede tecniche che attestano la verifica dei singoli criteri elencati all'art. 3.11 del presente Bando di gara.

Quanto sopra dovrà evincersi dalle relazioni e dai grafici allegati al progetto che dovrà essere obbligatoriamente allegato all'offerta, composto negli elaborati di legge e comunque nella configurazione minima del progetto posto a base di gara, al fine di fornire un utile raffronto con le soluzioni del promotore e favorire una proficua valutazione delle proposte progettuali.

Il progetto definitivo, dovrà essere redatto a cura dei concorrenti alla gara avendo in riferimento il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal promotore composto da:

Allegato A	Relazione tecnica illustrativa - Studio di prefattibilità ambientale
Allegato B	Capitolato speciale prestazionale
Allegato C	Bozza di convenzione
Allegato D	Schema di gestione
Allegato E	Calcolo sommario della spesa
Allegato F	Relazione geologico-tecnica
Allegato G	Piano Economico Finanziario Asseverato
Tav. 1	Progetto architettonico lotti 1 e 2
Tav. 2	Progetto architettonico lotto 3

disponibile:

- sul sito internet del Comune di Castelluccio Inferiore: www.comune.castelluccioinferiore.pz.it;

Capitolo 2: MODELLO GESTIONALE E MODALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO ESPLETATO

In questo capitolo il Concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione, dovrà:

- 1) descrivere la validità dell'impostazione del modello organizzativo che verrà adottato nella sua complessità, specificando le risorse umane e le attrezzature che si intendono destinare alla gestione e manutenzione dell'impianto
- 2) descrivere le caratteristiche gestionali in dettaglio, quali orari di apertura dell'impianto, tempi di pronto intervento in caso di problematiche di funzionamento, anche al di fuori degli orari di servizio, rispetto delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni e delle attività di manutenzione programmata
- 3) qualità completezza del piano di manutenzione con indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria e preventiva, fornendo puntuale definizione delle prestazioni, delle frequenze e della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata;
- 4) indicare, se del caso, l'eventuale estensione degli oneri di manutenzione straordinaria, già in capo al concessionario per tutte le opere di nuova realizzazione, anche alle opere esistenti, ovvero in quota parte delle stesse, ovvero nei limiti di specifici interventi;
- 5) descrivere l'eventuale piano di formazione proposto per il proprio personale preposto alla gestione e controllo del servizio;

- 6) la descrizione del sistema informativo che intende impiegare (hardware, software, procedure ecc...) per la gestione del servizio al fine di garantire la trasparenza del servizio e la condivisione con l'utenza, anche attraverso Call Center e applicativi per smartphone o altro. Modalità attraverso le quali si intendono effettuare le misurazioni e il controllo dei livelli di servizio, nonché le modalità di condivisione di tali informazioni con la stazione appaltante e di verifica del livello di soddisfazione degli utenti, nonché le modalità, le procedure e gli strumenti di interfacciamento tra la struttura organizzativa proposta, il Comune e gli utenti;
- 7) relazione dettagliata in cui il Concorrente potrà individuare e descrivere eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto alle prestazioni ed ai servizi minimi individuati dalla documentazione di gara, che intende offrire **a costo zero** per il Comune, esplicitando le quantità in conformità ai criteri di valutazione e la tempistica per realizzarli;

*Il capitolo 3 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in **max 10 pagine (ovvero 20 facciate)** in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere Arial con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.*

ATTENZIONE: LE PAGINE IN ECCESSO O ULTERIORI DOCUMENTI PRESENTATI OLTRE A QUANTO SOPRA INDICATO NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE.

Capitolo 3: MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'OPERATORE

In questo capitolo il Concorrente dovrà dichiarare quanto segue, attraverso il modello appositamente predisposto da questa S.A. **(Allegato 4)**:

- 1) Indicare l'eventuale possesso di CERTIFICAZIONE ISO 14001/2015 specifica per gli interventi richiesti dal presente avviso (COD. EA28A);
- 2) Indicare l'eventuale presenza nel proprio organico di una figura di DIRETTORE TECNICO, in possesso di laurea in ingegneria o architettura, anche triennale;
- 3) Elencare le pregresse esperienze in tema di gestione di impianti cimiteriali, al fine di valutarne, secondo i criteri quantitativi indicati nel seguito, il grado di specifica affidabilità tecnica;
- 4) Indicare l'eventuale possesso di CERTIFICAZIONE DI RATING DI LEGALITÀ, ai sensi dell'art.2, comma 1, del regolamento adottato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n.24075 del 14/11/2012 e s.m.i.;

C.- BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, secondo il modello predisposto da questa S.A. **(Allegato 5)**, contenente **l'indicazione del massimo ribasso percentuale sulle TARIFFE OFFERTE DAL PROMOTORE**, per come desumibili dal progetto di fattibilità presentato ed elencati all'art. 5 della Bozza di Convenzione – all. C, cui si rimanda, relativi alla vendita di loculi e cellette, illuminazione votiva e a tutti gli altri servizi offerti indicati al medesimo art. 5.

Le offerte di ribasso percentuale devono essere espresse con quattro cifre decimali, indicate sia in cifre che in lettere; in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali. In caso di discordanza tra l'importo in lettere e quello in cifre si terrà conto di quello corrispondente al maggior ribasso percentuale. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti. In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice

D. - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, per come già enunciato, si compone di una "Offerta Tecnica", da presentare all'interno della Busta "B", e di una "Offerta di tempo ed economica", contenuta nella busta "C". L'offerta tecnica sarà valutata sulla base del contenuto della documentazione presentata dai Concorrenti nella Busta "B", nonché rispetto a quanto richiesto negli atti di gara e negli allegati tecnici e amministrativi da questi richiamati.

Il punteggio tecnico sarà ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascun singolo criterio, di seguito specificato.

CRITERI			
	NUM	DESCRIZIONE	PUNTI
OFFERTA TECNICA	1	PROGETTO DEFINITIVO - caratteristiche degli interventi obbligatori di costruzione e riqualificazione	40
	2	MODELLO GESTIONALE E MODALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO ESPLETATO	35
	3	MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'OPERATORE	5
SOMMANO PUNTI OFFERTA TECNICA			80
OFFERTA ECONOMICA	4	VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE			100

SUB CRITERI					
Critero	Sub crit.	Descrizione	Modalità attribuzione punteggio	Punti max Sub. criterio	PUNTI MAX CRITERIO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI					
PROGETTO DEFINITIVO Caratteristiche degli interventi obbligatori di costruzione e riqualificazione (Cap. 1)	1.1	QUALITÀ ESTETICA, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: <ul style="list-style-type: none"> • rispondenza della proposta progettuale agli obiettivi espressi nel bando e nel progetto preliminare a base di gara in ordine, particolarmente, ai parametri di dimensionamento proposto, alle caratteristiche funzionali, al budget massimo di spesa previsto; • valore architettonico delle opere; • flessibilità delle soluzioni adottate; • grado di innovazione e visibilità, atti a valorizzare le opere progettate sotto il profilo architettonico e funzionale 	Punti da 0 a 15	15	40
	1.2	INSERIMENTO AMBIENTALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E GRADO DI INTEGRAZIONE FUNZIONALE: <ul style="list-style-type: none"> - capacità di assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale in cui si colloca l'intervento, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio, alla risoluzione delle interferenze ed alla connessione infrastrutturale - capacità delle opere progettate di instaurare, con l'impianto nel suo insieme, relazioni positive che possano valorizzare gli aspetti e gli elementi di culto e identitari della comunità e migliorare la fruizione, l'accessibilità, l'immagine e il decoro 	Punti da 0 a 10	10	
	1.3	OFFERTA MIGLIORATIVA Descrizione delle proposte migliorative sul progetto posto a base di gara, indicando nel dettaglio le loro caratteristiche, i vantaggi architettonici, funzionali o economici riscontrabili. L'offerta può essere articolata anche in variante sul progetto base, nei limiti dei requisiti minimi dimensionali ed economici indicati nel quadro economico posto a gara.	Punti da 0 a 10	10	
	1.4	RISPETTO DI TUTTI I CRITERI PREMIANTI DEI CAM DI CUI AL D.M. 24.12.2015. Allegare le schede tecniche che attestano la verifica dei singoli criteri elencati ai paragrafi 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 e 2.6.5.	Punti da 0 a 5	5	
MODELLO GESTIONALE E MODALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO ESPLETATO	2.1	CAPACITÀ ORGANIZZATIVA, LIVELLI QUALITATIVI DEL SERVIZIO, RISORSE UMANE E ATTREZZATURE Validità dell'impostazione del modello organizzativo che si intenderà adottare nella sua complessità: <ul style="list-style-type: none"> - grado di dettaglio, con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali, quali orari 	Punti da 0 a 10	10	35

(Cap. 2)		<p>di apertura dell'impianto, tempi di pronto intervento in caso di problematiche di funzionamento, anche al di fuori degli orari di servizio, rispetto delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, anche di manutenzione programmata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiarezza e completezza degli organigrammi presentati per il personale operativo e di direzione nell'erogazione del servizio e indicazione di eventuali piani di formazione per il personale impiegato; - descrizione dei sistemi informativi che si intenderanno implementare per la gestione informatizzata delle utenze e dei servizi, dei metodi di condivisione dei dati con gli uffici comunali competenti e con l'utenza, anche al fine di assicurare processi comunicativi celeri ed efficaci. 			
	2.2	<p>QUALITÀ COMPLETEZZA DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO CIMITERIALE DURANTE IL PERIODO DI GESTIONE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA</p> <p>Puntuale definizione delle prestazioni, delle frequenze e della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata. Efficacia del programma manutentivo proposto.</p>	Punti da 0 a 10	10	
	2.3	<p>QUALITÀ, CONTENUTI E STRUTTURA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DELLO SCHEMA DI GESTIONE</p>	Punti da 0 a 5	5	
	2.4	<p>OFFERTA MIGLIORATIVA</p> <p>Qualità dei servizi e/o degli interventi migliorativi proposti a costo zero per il comune che saranno ritenuti di effettiva utilità per l'amministrazione e/o che potranno effettivamente creare valore aggiunto rispetto ai servizi minimali richiesti nella documentazione di gara, anche con riferimento agli oneri di manutenzione straordinaria eventualmente da estendere anche alle parti esistenti, ovvero a quota parte delle stesse, ovvero nei limiti di specifici interventi;</p>	Punti da 0 a 10	10	
MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'OPERATORE (Cap. 3)	3.1	CERTIFICAZIONE ISO 14001/2015 SPECIFICA PER GLI INTERVENTI RICHIESTI DAL PRESENTE AVVISO (COD. EA28A);	Punti 1 in caso di ricorrenza	1	5
	3.2	AVERE ALL'INTERNO DEL PROPRIO ORGANICO ALMENO UNA FIGURA DI DIRETTORE TECNICO IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA O ARCHITETTURA, ANCHE TRIENNALE	Punti 1 in caso di ricorrenza	1	
	3.3	AVER MATURATO ESPERIENZE PREGRESSE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI CIMITERIALI	Punti da 0 a 3 0,5 per ogni evento	3	
	3.4	POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI RATING DI LEGALITÀ, AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO CON DELIBERA N.24075 DEL 14/11/2012 E S.M.I.;	punti 1 in caso di ricorrenza	1	
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA			80	80	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI					
OFFERTA ECONOMICA (Cap. 4)	4.1	RIBASSO PERCENTUALE SULLE TARIFFE OFFERTE DAL PROMOTORE PER LA VENDITA DI LOCULI, CELLETTE E ALTRI SERVIZI ELENCATI ALL'ART. 5 DELLA BOZZA DI CONVENZIONE ALLEGATA AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PRESENTATO DAL PROMOTORE E RIPORTATE AL PUNTO 3.4 DEL BANDO	Punti da 0 a 20	20	20
TOTALE			100	100	

La composizione dei punteggi avverrà mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti per la valutazione dei sub elementi V(a)_i di natura qualitativa verranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabile tra 0 e 1, calcolati dai singoli Commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida approvate con Delibera dell'ANAC n° 1005 del 21.09.2016.

Il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo:

1= parità;

2= preferenza minima;

3= preferenza piccola;

4= preferenza media;

5 = preferenza grande;

6 = preferenza massima.

Terminati i confronti a coppie si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Successivamente ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun sub elemento sarà moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio.

Da ultimo si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti ai sub elementi qualitativi rispetto a ciascun criterio di riferimento, attribuendo il massimo del punteggio all'offerta che abbia riportato il maggior punteggio e punteggi proporzionali alle altre offerte.

La somma dei punteggi riferiti ai criteri di valutazione determina il punteggio totale dell'offerta tecnica.

Qualora le offerte da valutarsi siano inferiori a tre, i coefficienti relativi ai sub elementi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In questo ultimo caso l'applicazione dei criteri discrezionali avverrà secondo la seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Sufficiente	0,4
Modesto	0,2
Assente/irrelevante	0,0

Si precisa che, in accordo con ampia giurisprudenza, ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 30.01.2017, n° 373, la verifica della soglia di anomalia verrà effettuata prima della riparametrazione.

VIENE INSERITA UNA SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO DI 30 (TRENTA) PUNTI; OVE NON SUPERATA, IL CONCORRENTE NON POTRÀ ACCEDERE ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DI TEMPO ED ECONOMICA.

E. - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa "PREZZO", si utilizza il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere ad un ritmo molto limitato, attraverso le seguenti formuli:

$$C_i (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

con:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale offerto) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritm. dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,90

Amax = valore dell'offerta (ribasso percentuale offerto) più conveniente

F. - ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Risulterà economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla valutazione economica e tecnica.

Si precisa quanto segue:

- Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida ed idonea;
- l'offerta presentata dal concorrente è vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di svolgimento della gara.

AVVERTENZE GENERALI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o parziali rispetto agli importi posti a base di gara.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
 - a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara e all'escussione della cauzione provvisoria.

Si precisa che:

- Non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente, pena l'esclusione, dalla gara;
- Saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altri appalti, o ad altra offerta propria o di altri;
- In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell'offerta economica, sarà in ogni caso **ritenuto valido quello più favorevole** per l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 72 del Regio Decreto 827/1924;
- Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le società offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara;
- Il Comune si riserva il diritto di:
 - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
 - procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
 - non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
- Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – il Comune si riserva la relativa valutazione, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure. Il Comune si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del

G. - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione giudicatrice espletterà la gara, nei seguenti tempi e modalità:

- **in seduta pubblica**, presso il Comune di Castelluccio Inferiore, Largo Marconi , n.1, 85040 Castelluccio Inferiore, che opera quale sede periferica della C.U.C. dell'Unione Lucana del Lagonegrese, nelle date e orari stabiliti nel bando di gara. Le eventuali successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti attraverso apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Aggiudicatrice. *Alle sedute pubbliche potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente che, se legali rappresentanti o persone munite di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito riferimento alla procedura di gara in oggetto, a firma del Legale Rappresentante del concorrente, con allegato copia del documento del delegante), potranno far verbalizzare le loro osservazioni. In assenza di delega il*

rappresentante del concorrente potrà solo assistere alle sedute pubbliche della Commissione, senza possibilità di intervento.

La Commissione provvederà, dopo aver verificato la regolarità dei sigilli e della data e modalità di ricezione di ogni plico pervenuto, all'apertura di quelli ritenuti regolari ed all'esame del loro contenuto per la verifica della presenza delle seguenti buste denominate:

- "Documentazione Amministrativa";
- "Offerta Tecnica";
- "Offerta Economica".

La Commissione procederà quindi all'apertura di tutte le buste "Documentazione amministrativa"; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra i concorrenti e nell'interesse della Concedente, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta via PEC, ad aderire alla procedura del Soccorso Istruttorio, come disposto dal Bando.

Raccolte le eventuali osservazioni dei rappresentanti dei concorrenti legittimati a parlare, la Commissione provvederà all'ammissione dei concorrenti che hanno presentato regolare documentazione e all'apertura delle buste "Offerta Tecnica" degli stessi, ai fini della semplice verifica del loro contenuto.

- **in seduta segreta:**

la Commissione esaminerà il contenuto della busta "Offerta Tecnica" di ogni concorrente ammesso alla gara;

La Commissione procederà all'assegnazione per ognuna di esse dei punteggi tecnici secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.

Le valutazioni tecniche della Commissione sono insindacabili.

- **in seduta pubblica**

nel giorno e luogo opportunamente comunicati ai concorrenti, verranno annunciati i risultati della valutazione tecnica.

Nella stessa seduta la Commissione aprirà le "Offerte Economiche" dei concorrenti. Dopo la lettura dei dati economici di ogni offerta presentata, procederà:

- all'assegnazione del punteggio economico,
- al conteggio finale dei punti assegnati ad ogni concorrente, procedendo alla somma del punteggio parziale attribuito alle diverse offerte iesime (Pti + Pei),
- alla definizione della graduatoria provvisoria.

In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l'offerta economica, si procederà a sorteggio.

Si procederà, quindi, alla verifica della soglia di anomalia nei confronti del primo classificato e, in caso di accertamento di offerta anomala, a seguire nei confronti degli altri concorrenti utilmente collocatisi in graduatoria. La verifica verrà condotta con riferimento alle procedure e agli elementi riportati nell'art. 97 del Codice e verrà svolta in ausilio col RUP.

All'esito della superiore verifica, la Commissione procederà con la proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato.

Di tutte le operazioni di gara la Commissione redigerà apposito verbale.

All'aggiudicazione definitiva della concessione provvede il Responsabile del Servizio a cui la concessione è stata assegnata previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dal Decreto.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 76 del Decreto, l'esclusione dalla procedura di gara, l'aggiudicazione della concessione e la data di stipula del relativo contratto verranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo anche solo di fax, come dagli stessi autorizzati, al numero indicato in sede di offerta.

soggetto di volta in volta interpellato sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura e di cui risultava titolare al momento della presentazione della propria offerta.

- L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l'Appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Clausola risolutiva espressa: Si specifica sin d'ora che qualora l'Aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto sarà risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

H. - INFORMATIVA SUI DATI ACQUISITI DAL COMUNE

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai concorrenti

di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune quale titolare del trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della concessione nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Si precisa che:

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 196/2003

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Castelluccio Inferiore, anche quale soggetto operante in sede periferica della C.U.C. Unione Lucana del Lagonegrese.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 è il RUP.

I. - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti alle pubblicazioni della presente procedura e alla stipulazione del contratto. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante (Comune) le eventuali spese di pubblicazione del bando (ANAC, GURI), in ottemperanza al combinato disposto di cui all'art. 216, comma 11, del Codice ed all'art. 34, comma 35, della L. n. 221/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Restano a carico del concessionario anche le spese generali dell'A.C. comprensive delle somme per i compensi ai componenti della commissione giudicatrice, il compenso del RUP, nonché del supporto al RUP nella fase di progettazione ed esecuzione della concessione, i collaudi, le verifiche e le validazioni.

Tali spese saranno versate all'Amministrazione comunale nel seguente modo:

- Il 50% del totale entro trenta (30) giorni dalla aggiudicazione divenuta efficace;
- Il 50% del totale entro un mese dalla stipula del contratto di concessione.

A garanzia dell'effettivo pagamento dei citati oneri per le spese generali il concessionario provvederà, prima della stipula della convenzione, alla consegna della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa da primario istituto a garanzia del restante 50% dell'importo totale della somma. Il pagamento avverrà attraverso modalità e forme che restano comunicate dal RUP.

Sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del comune, le spese di contratto, di bollo e di registrazione, nessuna esclusa o eccettuata.

L. - STIPULA DELLA CONVENZIONE

La convenzione presentata in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario della Concessione, dovrà essere approvata in linea tecnica ed Amministrativa congiuntamente al progetto esecutivo delle opere da realizzare, e in questa fase l'Amm.ne Comunale, potrà richiedere di inserire clausole o apportare correzioni non sostanziali che incidano sul P.E.F. presentato dallo stesso concorrente in sede di gara, senza che quest'ultimo possa avanzare pretese o richieste di alcun genere.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle vigenti normative e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il Concessionario, la stipula della Convenzione avverrà entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Detto termine, resta in ogni caso subordinato alla produzione da parte del concessionario della documentazione espressamente richiesta dalla SA.

In ogni caso la Convenzione relativa alla presente Concessione, così come approvata in linea tecnica ed amministrativa, sarà stipulata in forma pubblica amministrativa, a norma di quanto prescritto dall'art. 32, commi

9 e 10 del Codice solo dopo la produzione da parte del concessionario aggiudicatario delle garanzie previste dal Bando .

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare la concessione in pendenza della stipula della convenzione e comunque nei termini previsti dall'art. 32 commi 8 e 13 del Codice, qualora il mancato avvio dell'esecuzione della concessione de qua, determinasse un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

La stipula della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, diano esito positivo, la convenzione è risolta di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 20% del valore presunto della concessione rapportato al periodo maturato della convenzione, salvo il maggior danno. In tal caso l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC, nonché all'Autorità Giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria

La penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. Tutte le opere e le forniture già effettuate dal concessionario, rimarranno di proprietà del Comune di Castelluccio Inferiore senza che il Concessionario possa avanzare diritti o risarcimento alcuno.

La stipula della convenzione fra la stazione appaltante ed il concessionario non conterrà la clausola compromissoria.

Qualora il concessionario a seguito di formale richiesta documentale non producesse quanto richiesto, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

M. - FALLIMENTO E/O RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione della convenzione per grave inadempimento del medesimo, l'amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario; la concessione verrà stipulata alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

N. - AVVERTENZE

Si avverte che in caso di discordanza tra il progetto di fattibilità posto a base di gara e gli atti di gara, prevalgono le indicazioni e prescrizioni contenute in questi ultimi, secondo l'ordine di gerarchia.

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno esclusione della gara. Ne sarà fatta denuncia alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno degli offerenti fosse presente nella sala della gara.

Il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data del suo esperimento senza che gli offerenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo e di sospendere e differire le operazioni di gara informandone gli astanti.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sin dalla proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

O. - ACCORDO BONARIO

Trovano applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice.

P. - COMUNICAZIONI

Salvo quanto esplicitamente disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese indifferentemente al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC.

Eventuali modifiche del domicilio eletto, dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Q. - CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti andranno inoltrate esclusivamente al Responsabile del Procedimento attraverso la PEC del Comune comune.castelluccioinferiore@pec.it.

A pena di inammissibilità, tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi dovranno essere formulati fino a non oltre 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

R. - SPECIFICHE SULL'ADOZIONE DEI MODELLI DI PRESENTAZIONE OFFERTA

Si avvisa che l'Amministrazione appaltante ha predisposto dei modelli, da utilizzare e che sono disponibili i allegato agli atti di gara.

Si invita vivamente il concorrente ad utilizzare i modelli – o copia fotostatica – evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L'uso diretto dei moduli, oltre a costituire maggiore garanzie del concorrente nell'evitare errori di compilazione, consentirà alla Commissione di gara di controllare solo le parti introdotte dal concorrente; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara e rischio di errori nel riconoscimento delle dichiarazioni stesse.

Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su fogli aggiuntivi.

Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato, **il dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso l'uso dei modelli, alla propria situazione;**

L'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equivale a formale rilascio della dichiarazione stessa; **la non apposizione della crocetta determina l'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente esclusione dalla gara laddove previsto.**

Tutte le informazione relative allo svolgimento delle operazioni di gara saranno fornite esclusivamente sul sito dell'Unione Lucana del Lagonegrese www.unionelucanalagonegrese.it, nel cui ambito opera la C.U.C., ovvero sul profilo committente della stazione appaltante www.comune.castelluccioinferiore.pz.it.

Agli stessi indirizzi sono disponibili gli atti di gara e i relativi allegati, compresi i modelli di presentazione dell'istanza di partecipazione, di cui si raccomanda l'uso.



IL RUP
Dott. Ing. Alessandro Sapienza